

0000000000

Arg. Sp. 10/10 CP
 c. n. 1864 F



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DELLA SPEZIA

SEZIONE FALLIMENTARE

**DECRETO DI APERTURA
 DELLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO**

Il Tribunale

nella seguente composizione

- | | |
|---------------------------|--------------|
| - dott. Edoardo d'Avossa | - Presidente |
| - dott. Alessandro Farina | - giudice |
| - dott. Roberto Belle' | - giudice |

Visto il ricorso per ammissione alla procedura di concordato preventivo della ~~Cassa di Credito~~ ~~Nobili del~~ ~~Tirreno~~ s.r.l., depositata il 21.9.2010 ed integrata con nota in data 20.10.2010 e 29.10.2010;

Rilevato che l'impresa propone al creditore ipotecario una duplice ed alternativa forma di soddisfazione mediante:

a) il pagamento integrale;

oppure

b) la rinegoziazione del mutuo, con facoltà di scelta da esercitarsi entro i medesimi termini stabiliti per il voto e con fissazione della scelta nella prima alternativa in caso di mancata opzione in quel termine;

Ritenuto che tale modalità concordataria non esorbiti dai limiti di cui all'art. 160 l.f. in quanto l'alternativa non pecuniaria è rimessa ad una libera scelta di volontà del creditore interessato, sicché a quel punto si formerebbe sostanzialmente un accordo novativo del precedente assetto contrattuale da cui deriva il credito inserito nel concordato preventivo;

Rilevato che i ricorrenti (la s.r.l. istante, due persone fisiche, soci di tale s.r.l., e una ulteriore s.r.l. indicata come assuntore) prospettano che è stata assunta una deliberazione societaria, tale per cui, con il conseguimento dell'omologazione del concordato preventivo, la società si trasformerebbe in s.a.s., con le due persone fisiche come soci accomandatari illimitatamente responsabili, i cui beni rientrerebbero quindi nell'attivo concordatario;

Rilevato che in sostanza si tratta di delibera di trasformazione societaria (da s.r.l. ad s.a.s.) sospensivamente condizionata al verificarsi dell'omologazione del concordato;

Ritenuto che, trattandosi di condizione riconnessa a fatti (la delibera condizionata; l'omologazione del concordato) tutti destinati all'iscrizione a registro imprese, non si ravvisino allo stato ragioni ostative

0000000000

all'ammissione del concordato, trattandosi semplicemente di una condizione volontaria di efficacia (omologazione del concordato preventivo) che si aggiunge agli ordinari presupposti di efficacia per l'ipotesi di trasformazione considerata;

Rilevato peraltro che nella narrativa si fa riferimento al fatto che le due persone fisiche destinate a divenire soci illimitatamente responsabili sarebbero anche fidejussori dell'impresa (s.r.l.);

Preso atto che la partecipazione di essi alla s.a.s. in veste di accomandatari si riconnette al conferimento del proprio patrimonio in società, per la soddisfazione anche dei creditori sociali;

Rilevato che tale impostazione, presumibilmente tale da consentire il raggiungimento degli effetti ex art. 184 l.f. per le posizioni già fidejussorie (Cass. 1 marzo 1999 n. 1688), in tanto potrebbe dirsi ragione di inammissibilità, in quanto si dovesse concludere nel senso che l'operazione concordataria sia frodatoria per

gli interessi dei creditori garantiti da fidejussione, nel solco della disciplina di cui all'art. 173 l.f., la qual conclusione non può tuttavia essere allo stato assunta, in quanto viceversa la proposta concordataria, facendo

lova sugli esiti della relazione ex art. 160, l.f., afferma che la soluzione proposta sarebbe maggiormente

conveniente per i creditori predetti;

Ritenuto pertanto che ogni migliore valutazione potrà avere corso solo con lo svolgimento degli approfondimenti propri dell'istruttoria concordataria e/o attraverso eventuali diverse sollecitazioni o prospettazioni dei creditori interessati.

Rilevato comunque che, per quanto attiene alla portata esdebitatoria, per costante orientamento della Suprema Corte (Cass. 26 marzo 2010 n. 7273; Cass. 30 agosto 2001 n. 11343), il concordato preventivo non può insistere sulle posizioni debitorie personali dei soci illimitatamente responsabili, sicché il concordato non può avere effetto esdebitatorio rispetto ai debiti personali;

Ritenuto peraltro che il riferimento alla portata degli effetti esdebitatori del concordato non sia ostativo all'ammissione del concordato, in quanto tale affermazione concerne gli effetti della proposta (che non sono disponibili e che derivano di diritto dalla struttura dell'atto o delle procedure adite, sicché *imputet sibi* chi, formulando la proposta stessa, ne intenderebbe eventualmente trarre effetti ulteriori, che non vi saranno per i debiti personali, rispetto a quelli legittimamente perseguibili) e non la formulazione della proposta stessa (intesa come impostazione di un meccanismo satisfattivo, con una data entità di soddisfazione per i creditori) in sé legittima ed ammissibile;

Visto l'art. 163 L. Fall

DICHIARA

aperta la procedura di concordato preventivo della ~~Cantini N...~~ del ~~T...~~ s.r.l.;

DELEGA

alla procedura il dr. Roberto Belle';

ORDINA

0000000000

la convocazione dei creditori per l'udienza del giorno 16.12.2010 ore 9,00, stabilendo il termine di giorni dieci prima dell'udienza per la comunicazione del presente provvedimento ai creditori;

NOMINA

commissario giudiziale il dott. ~~S. P.~~

FISSA

il termine di giorni quindici dalla notificazione del presente decreto per il deposito della somma di € 60.000,00, mediante il deposito presso Banca ~~_____~~ ove verrà aperto apposito conto secondo la convenzione in essere con il Tribunale.

La Spezia, 3.11.2010

Il giudice estensore
dott. Roberto Belle

Il Presidente
dott. Edoardo d'Avossa

rw
cancello *STAMP*
CASO.it

**IL CANCELLIERE
ALESSA VALEPIA FIGONE**

[Handwritten signature]